



Operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse. Caricamento della pressa e pressatura.

► COSA FARE QUANDO CI SI DEVE LIBERARE DI UN VEICOLO

Premesso che l'Art. 46 al comma 5, dal 30 Giugno 1998, disciplina e regola le operazioni di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), individua inequivocabilmente i soggetti preposti, quindi riconosciuti per legge ad effettuare tale operazione, escludendo di fatto dall'intervenire in maniera individuale ed in autonomia, i privati cittadini, per le operazioni a cui si riferisce l'articolo di legge **finalizzate alla demolizione del veicolo e quindi al suo corretto smaltimento quale rifiuto.**

Ogni operazione effettuata presso gli uffici competenti in maniera difforme da quanto previsto dal citato articolo è fuori dall'applicazione della norma.

I soggetti preposti hanno tempo 60 giorni per consegnare tutta la documentazione del veicolo e le targhe al PRA senza oneri di Agenzia aggiuntivi, tranne le spese dei diritti del PRA documentate.

Ogni altra richiesta di oneri aggiuntivi, finalizzata alla cancellazione dal Pubblico Registro ma non di stretta spettanza del PRA è illegale.

► Consegna ad un Concessionario o un rivenditore

"Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri ai cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro."

Comma 2 ART. 46 (Veicoli a motore e rimorchi) del "Decreto Ronchi"

Nel caso dell'acquisto di una nuova auto o veicolo è consigliabile trattare con il Concessionario o il Rivenditore autorizzato, pure la rottamazione del vecchio, facendo sì che se ne faccia totalmente carico.

Ciò non dimeno questo non è sufficiente per una compiuta tranquillità, ma è necessario, verificare nel tempo che il rivenditore o il concessionario adempia a tutte quelle procedure previste e ci fornisca, dopo un tempo ragionevolmente sufficiente, la necessaria Dichiarazione di Demolizione da parte del centro a cui è stato affidato il veicolo da rottamare.

"I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli

estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA)."

Comma 4 ART. 46 (Veicoli a motore e rimorchi) del "Decreto Ronchi"

Potrebbe però essere necessario, al fine di espletare le pratiche al PRA un tempo assai lungo, è allora auspicabile farsi consegnare dal concessionario un **Certificato di Presa in Carico** del Veicolo rilasciato dal Demolitore.

Questo certificato attesta la effettiva presa in carico da parte di un autodemolitore autorizzato del veicolo da rottamare ma non sostituisce in ogni caso la Dichiarazione di Demolizione che potrà essere rilasciata solo a conclusione di tutte le pratiche e a demolizione avvenuta.

"Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso."

Comma 6 ART. 46 (Veicoli a motore e rimorchi) del "Decreto Ronchi"

Se ciò non avviene o si riscontra indugio ma peggio ancora se ne subisce un danno (in quanto la non avvenuta demolizione nei tempi dovuti, implica una ulteriore assoggettazione alla tassa di proprietà), si consiglia di agi-